

ALLEGATO "A"

STATUTO ASSOCIAZIONE

COMITATO SAN GIACOMO NURAXINIEDDU

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Cap I

Costituzione

Art. 1

È costituita una associazione denominata "COMITATO SAN GIACOMO NURAXINIEDDU" organizzazione non commerciale, no profit e di promozione sociale, con sede legale nel Comune di Oristano, frazione di Nuraxinieddu, presso l'ex Scuola Elementare Comunale, sita in via Perra n° 8. L'eventuale variazione dell'indirizzo citato non comporterà modifica dello Statuto.

L'Associazione assume la forma giuridica di "Associazione non riconosciuta".

L'associazione di seguito denominata "Comitato" assume nella propria denominazione la qualificazione di Associazione di Promozione Sociale (APS) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art. 2

Finalità

Il Comitato:

- Prefigge nel suo operato, il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi e per gli effetti del DL 3/7/2017 e successive modificazioni, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli eventuali Enti associati.
- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- *tutti gli aderenti prestano la loro opera a favore del Comitato in regime di volontariato senza retribuzioni ed a titolo gratuito, nelle forme previste dalla normativa sul volontariato L 266/91, art.*

- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività riportate nel successivo articolo e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento o estinzione per qualunque causa, devolgerà il patrimonio dell'organizzazione ad altre Associazioni no profit e di promozione sociale e/o Onlus, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, secondo quanto prescritto dall'art. 9 del codice del terzo settore.

Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalla Legge 11 agosto 1991, n.266, dalla Legge 7 dicembre 2000 n° 383 e dalla Legge Regionale 13 settembre 1993, n° 39, nonché del testo unico del Codice del Terzo Settore, di seguito denominato "CTS", DL 3/07/2017 e successive modificazioni.

Art. 3

Durata, Scopi ed Attività

Il Comitato, che non ha fini di lucro, è un'organizzazione apolitica ed apartitica; la sua durata è indeterminata. Scopo del Comitato è lo svolgimento di attività volte alla celebrazione della festività del Patrono della Comunità di Nuraxinieddu "San Giacomo Apostolo" ; oltre che di tutte le iniziative possibili per la valorizzazione della Comunità di Nuraxinieddu, sia sotto l'aspetto sociale, culturale, artistico, storico, ludico, sportivo, enogastronomico, editoriale, multimediale e quant'altro necessario agli scopi enunciati; nonché nel settore della solidarietà e del volontariato, tali attività sono rivolte indistintamente a tutta la popolazione, associati, loro familiari e terzi. Per perseguire tale scopo il Comitato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del "CTS" svolge le seguenti attività:

- "lett. I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo";
- "lett. K) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso";
- "lett. U) attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19/08/2016 n.166 o erogazione di denaro, beni, servizi a sostegno di persone svantaggiate";

In particolare, l'Associazione svolge le seguenti attività correlate:

- Collaborazione con le istituzioni preposte ed i soggetti interessati, in occasione di svolgimento delle feste e/o manifestazioni ed eventi più importanti del Comune di Oristano e del territorio (art. 5 del CTS 2° comma lett. I);
- programmazione e gestione operativa della festa di San Giacomo Apostolo e delle attività connesse alla ricorrenza stessa (art. 5 del CTS 2° comma lett. K);
- Organizzazione e/o collaborazione per eventi, culturali, sociali, artistici, religiosi, ricreativi, sportivi, enogastronomici, utili per gli scopi associativi (art. 5 del CTS 2° comma lett. K);
- Attività editoriali e multimediali atte agli scopi prefissi (art. 5 del CTS 2° comma lett. I);

- Azioni di sostegno economico per gli abitanti della comunità in eventuali casi di necessità primarie (art. 5 del CTS 2° comma lett. U).

Tutte le attività verranno svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, riportate nel medesimo articolo 5 del CTS.

Art. 4

Divieti

È fatto divieto al Comitato di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. Il Comitato potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse, secondarie e strumentali a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lg. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni, nonché dell'art. 6 del "CTS", previa delibera Assembleare, o su delega della stessa, del Consiglio Direttivo.

Cap II

PATRIMONIO e FINANZE

Art. 5

Patrimonio

Il patrimonio è formato:

- a) Beni mobili e immobili di proprietà del Comitato;
- b) Eventuali fondi di riserva derivanti da eccedenze di bilancio;
- c) Eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Art. 6

Risorse finanziarie

Le entrate finanziarie sono costituite da:

- 1) Quote associative;
- 2) Contribuiti pubblici e privati e libere offerte;
- 3) Eventuali entrate per servizi prestati dal Comitato;
- 4) Ricavato dall'organizzazione di manifestazioni diverse, anche di sorte locale;
- 5) Raccolta di fondi, lotterie, sottoscrizione a premi, pesche, tombole, contributi privati e pubblici per l'incremento del fondo cassa necessario agli scopi anzidetti, nonché per lo svolgimento della sua attività di solidarietà sociale;
- 6) Proventi pubblicitari e sponsor;
- 7) Qualunque altra risorsa economica venga a configurarsi, fermo restando l'assenza di attività commerciali, e l'assenza di scopo di lucro e purché compatibili con le leggi e norme vigenti riguardante le organizzazioni non commerciali, no profit, di promozione sociale e di volontariato e la disciplina finanziaria ad esso correlata.

Art. 7

Bilancio

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 Gennaio il Direttivo sottoporrà all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 30 aprile il bilancio preventivo relativo all'anno in corso.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita del Comitato, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni no profit, di promozione sociale e di volontariato e/o Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Nessun socio potrà essere remunerato per il proprio lavoro ma solo rimborsato per le eventuali spese documentate e sostenute per svolgere le funzioni ad esso delegate e/o commissionate dall'organo competente.

Cap. III

ASSOCIATI

Art. 8

Requisiti e qualifiche

Possono essere associati del Comitato le persone fisiche, giuridiche, italiane e straniere, che aderiscano alle norme contenute nel presente Statuto. Possono essere ammessi come associati altri enti del 3° settore o senza scopo di lucro, alla condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Associazioni di promozione sociale (art. 35 comma 3 del CTS). Compito di ogni Socio è quello di collaborare all'attività associativa, secondo la carica sociale e le proprie attitudini personali e professionali.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Il numero dei Soci è illimitato, ma non può essere inferiore al numero stabilito dall'art. 35 del CTS, sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche.

Essi si suddividono in:

☐ Soci Fondatori;

☐ Soci Ordinari;

- a) Sono Soci FONDATORI le persone fisiche presenti all'atto della Costituzione del presente Comitato, purché in regola col versamento della quota Associativa, fissata dal Consiglio Direttivo;
- b) Sono Soci ORDINARI coloro che annualmente versano la quota associativa;

L'Assemblea potrà nominare Soci Onorari coloro che abbiano acquisito particolari meriti in ambito artistico, civico, sportivo, sociale, religioso. La qualifica di Socio Onorario dev'essere accettata

dall'interessato, ha durata illimitata e conferisce tutti i diritti e doveri previsti dallo Statuto per i Soci, salva l'esclusione dell'obbligo di pagare la quota annuale deliberata dagli Organi Sociali.

Art. 9

Ammissione

L'ammissione dei Soci avviene su richiesta degli interessati, questi se minorenni devono essere rappresentati a norma di legge.

È espressamente esclusa la temporaneità del rapporto associativo. La partecipazione sociale non è trasmissibile a terzi in alcun modo oneroso o gratuito (comprese le quote versate dai soci) nemmeno per causa di morte e non è rivalutabile.

In merito all'ammissione dei nuovi Soci delibera insindacabilmente il Consiglio Direttivo entro 30 gg dalla richiesta dell'interessato, motivando l'eventuale non accettazione. In questo caso l'aspirante socio potrà presentare ricorso all'Assemblea dei soci, per iscritto entro 30 gg dalla notifica del provvedimento medesimo. L'Assemblea dei Soci dovrà pronunciarsi entro 15 gg dal ricevimento del ricorso. Trascorso tale termine, senza il pronunciamento, il ricorso deve intendersi accolto. In caso contrario va data comunicazione all'aspirante socio della delibera Assembleare, tramite raccomandata a.r., o messaggio di posta elettronica certificata.

A seguito dell'accoglimento della richiesta di iscrizione, la stessa dovrà essere perentoriamente annotata sul libro dei Soci.

Non possono essere ammessi soci coloro che intrattengono col Comitato rapporti di lavoro retribuito o di contenuto patrimoniale.

Art. 10

Diritti

I Soci hanno diritto a:

- a) Partecipare alla vita associativa;
- b) Eleggere, le cariche sociali ed esservi eletti;
- c) Chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dallo Statuto.

Ai sensi e per gli effetti del dell'art. 15 comma 3 del "CTS" gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali e i bilanci, a semplice richiesta al Segretario del Comitato, dandone richiesta almeno 8 gg prima, e chiedendo eventualmente la forma estrattiva (in questo caso a spese del socio procedente).

Art. 11

Doveri

I Soci sono tenuti all'osservanza dei seguenti doveri:

- 1) Accettare e rispettare le norme statutarie e quelle degli eventuali regolamenti deliberati dagli Organi Statutari;
- 2) Non compiere atti che possano danneggiare gli interessi e l'immagine del Comitato;
- 3) I Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Comitato Direttivo e *a prestare il lavoro preventivamente concordato in forma gratuita così come espressamente riportato nei commi 1 e 2 art. 2 della Legge n° 266.*

Art. 12

Revoche

La qualità di Socio si perde per:

- morosità, quando non viene versata la quota sociale entro 90 giorni dal termine stabilito;
- dimissioni volontarie;
- coloro che non osservano i doveri di cui al precedente art.11 comma 2, con provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo;
- per decesso della persona fisica o cessazione di attività della persona giuridica.

L' esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con delibera motivata.

Art. 13

Ricorsi

Il Socio sottoposto a provvedimento di esclusione – art 12 comma 3 - dal Consiglio Direttivo, il cui provvedimento è immediato, ha facoltà di ricorrere per iscritto entro 30 gg dalla notifica del provvedimento medesimo. L'Assemblea dei Soci dovrà pronunciarsi entro 15 gg dal ricevimento del ricorso. Trascorso tale termine, senza il pronunciamento, il ricorso deve intendersi accolto. In caso contrario va data comunicazione al socio della delibera Assembleare tramite raccomandata a.r. o messaggio di posta elettronica certificata.

Cap IV

GLI ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 14

Descrizione

Sono organi del Comitato:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Art. 15

Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci.

Tutti i Soci hanno diritto di parola. Hanno diritto al voto e contribuiscono a determinare il numero legale tutti i Soci iscritti nel libro dei Soci; purché in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea si riunisce, anche al di fuori della sede sociale, almeno due volte all'anno in via ordinaria e, in via straordinaria, ogni qual volta il Consiglio Direttivo e/o il Presidente lo ritenga opportuno, o ne sia fatta richiesta scritta da almeno il 50% dei Soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Comitato che presiede i lavori dell'organo medesimo. In sua assenza presiederà il Vicepresidente o, in mancanza anche di questo, un membro del Consiglio Direttivo.

Svolge le funzioni di segretario il Segretario del Comitato, che accerta la regolarità della costituzione, redige l'apposito verbale e lo firma congiuntamente al Presidente.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'O.d.G., la data, l'ora e il luogo della riunione stabiliti per la 1° e 2° convocazione (che può essere anche nello stesso giorno), deve essere diffuso almeno 3 gg prima della riunione, da elevare ad 8 gg. qual'ora nell'O.d.G. siano previste modifiche Statutarie.

L'Assemblea è convocata mediante avviso pubblico affisso presso almeno il 50% degli esercizi commerciali della frazione di Nuraxinieddu e/o avviso online sul sito istituzionale del Comitato e/o tramite sms telefonico.

L'Assemblea è validamente costituita in 1° convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; in 2° convocazione con qualsiasi numero di presenti. In ogni caso le delibere sono adottate a maggioranza qualunque sia il numero dei presenti

L'Assemblea adotta le deliberazioni con voto palese. Ricorre al voto segreto quando la deliberazione riguardi singole persone, o quando si tratti di elezione a cariche sociali. In quest'ultimo caso, qual'ora il numero dei candidati non superi il numero dei posti disponibili, l'elezione può avvenire per acclamazione.

L'Assemblea straordinaria per la modifica dell'atto costitutivo e/o dello Statuto è regolarmente costituita con la presenza di almeno i tre quarti degli associati e il voto della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento, estinzione, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, sarà necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Risultano approvate le delibere che raccolgono la maggioranza relativa dei consensi.

Art. 16

Compiti

L'Assemblea, delibera, secondo le modalità previste dal precedente art.15, sullo scioglimento, estinzione, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;

delibera sulla responsabilità dei componenti gli Organi Sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

su proposta del Consiglio Direttivo, approva:

- ☐ Il Bilancio preventivo e la relazione previsionale e programmatica;
- ☐ Il Bilancio Consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
- ☐ Le modifiche allo Statuto;

- ☐ Gli eventuali regolamenti e loro modifiche;
- ☐ La ratifica di eventuali delibere del Consiglio Direttivo, qual'ora quest'organismo ritenga doverle sottoporre a voto Assembleare.

L'Assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo. La maggioranza degli stessi sarà nominata tra i soci dell'Associazione.

Cap. VI

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 17

Costituzione e funzionamento

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di sette membri. Dura in carica un anno, o frazione dello stesso in caso di dimissioni di oltre il 50% dei suoi componenti, e i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario. *Tutti i componenti, nessuno escluso, del direttivo prestano il loro servizio a titolo gratuito e nelle forme previste dalla normativa sul volontariato L 266/91.*

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare, per qualsiasi causa, uno o più membri del Consiglio Direttivo, si provvederà attingendo alla lista dei non eletti o, in sua assenza, mediante nomina conseguente a nuova delibera Assembleare.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sono presenti almeno il 50% dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti alla gestione del Comitato, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e delle linee programmatiche e del bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'assemblea. Determina le quote associative e i tempi dei versamenti delle stesse quote, nonché stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole di almeno il 50 % dei membri presenti e comunque non inferiore a tre membri, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti dello staff stesso.

Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività del Comitato, che dovrà essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri presenti alla seduta.

Il Direttivo è convocato almeno tre giorni prima della riunione, con le stesse modalità della convocazione assembleare e/o con messaggio di posta elettronica.

Art. 18

Il Presidente

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio ed ha la firma sociale, oltre che dà esecuzione alle delibere del Direttivo. Il Presidente è responsabile dell'attuazione degli scopi del Comitato. Al Presidente è attribuito il potere di rappresentanza generale dell'Associazione.

Art. 19

Il Segretario

Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predispone tutte le incombenze necessarie per le attività del Comitato in relazione alle domande ad uffici pubblici e quant'altro.

Art. 20

Il Tesoriere

Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato entro il mese di aprile, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato entro il mese di gennaio.
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato;

Art.21

Il Comitato deve tenere i seguenti libri sociali:

- I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.



Cap. VII
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 22

Scioglimento

Il Comitato si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

In caso di scioglimento o estinzione della associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del RUTS, ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 23

Norme integrative

Per quanto non previsto nel presente Statuto e nell'Atto Costitutivo, valgono le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi e norme vigenti, in specie del testo unico Codice del Terzo Settore.

Per ogni altra disposizione interna, si rimanda agli eventuali regolamenti interni, alle Delibere ed ai verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il presente Statuto si intende automaticamente adeguato, da provvedimenti e disposizioni di legge che modifichino le leggi di riferimento cui è ispirato.

Art. 24

Norme transitorie

Il primo Consiglio Direttivo rimarrà in carica un anno, ossia fino alla data nella quale si svolgeranno le elezioni per il rinnovo dello stesso Organo Statutario.

Giovanni Cecce
 Paul R. R.
 Guy R.
 L. P. L.

Alonso
Alfonso
Alfonso
10
Alfonso


 Annette Drew